Prot. n. 297 R. Contratti
del 08/09/2022

ATTO INTEGRATIVO AI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE IN PIEMONTE

tra

la Società Trenitalia S.p.A. - società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - con sede legale e amministrativa in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, Codice Fiscale e Partita IVA 05403151003, capitale sociale euro 1.607.137.500,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Roma, iscritta al R.E.A. al n. 883047, rappresentata da Sabrina DE FILIPPIS nella sua qualità di Direttrice della Direzione Business Regionale, di seguito denominata "Trenitalia"

e

l'Agenzia della Mobilità Piemontese in qualità di titolare del servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale, con sede in Torino, Corso Marconi 10 codice fiscale 97639830013 e P.IVA 11745050010, rappresentata da Cesare PAONESSA, che interviene ed agisce in qualità di direttore generale, di seguito, per brevità, denominata "AMP",

(di seguito, congiuntamente, anche le "Parti")

Premesso che

1. in data 9 ottobre 2020 AMP e Trenitalia hanno sottoscritto il "*Contratto di servizio concessione del servizio*

ferroviario metropolitano - periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2035" e sempre in data 9 ottobre 2020 l'*Addendum* allo stesso (di seguito, "Contratto SFM");

2. in data odierna AMP e Trenitalia hanno sottoscritto il "Contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario regionale SFR- periodo 1° luglio 2022 - 30 giugno 2032" (di seguito, "Contratto SFR");

3. in forza dei predetti contratti di servizio (di seguito congiuntamente "Contratti" o, laddove richiamati indistintamente e disgiuntamente, anche solo "Contratto") il servizio ferroviario per l'intero territorio piemontese, almeno fino al 30 giugno 2032, risulta affidato al medesimo vettore Trenitalia;

4. le Parti hanno condiviso di valorizzare soluzioni sistemiche in grado di meglio soddisfare le esigenze di mobilità ferroviaria nell'intero territorio regionale così come il modello organizzativo ed industriale.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Conferma delle premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (di seguito "Atto").

Art. 2 (Oggetto)

Le Parti stabiliscono di regolare il possibile impiego della

flotta ferroviaria di Trenitalia di cui al Contratto SFR e al Contratto SFM, così da consentire l'utilizzo di tale materiale rotabile indifferentemente nell'ambito della Regione Piemonte nell'ottica di garantire maggiore flessibilità e solidità al sistema ferroviario regionale nella sua interezza, fermo restando l'osservanza dei vincoli regolatori, anche con specifico riferimento alla valorizzazione degli spostamenti di materiale nell'ambito dei Consuntivi Economici di Contratto (CEC) come previsto nel successivo art. 3. Tale possibile utilizzo sarà disposto a richiesta di una delle Parti e condivisa dall'altra e inserito nella prima programmazione utile.

Art. 3 (Compensazioni)

L'utilizzo di materiale rotabile assegnato ad un Contratto ai fini dello svolgimento dei servizi dell'altro Contratto comporterà una valorizzazione economica dell'operazione a valere sui CEC di entrambi i Contratti, al fine di garantire la pertinenza dei costi e ricavi al perimetro contrattuale di riferimento, quantificata sulla base del costo afferente al materiale rotabile impiegato, proporzionalmente alla percentuale annuale dei treni*km effettuati.

La valorizzazione sarà consuntivata per ciascun Contratto nel relativo conto economico alla voce "Altri ricavi" concorrendo nella quantificazione dello scostamento derivante dal con-

fronto PEF/CEC annuale; tale scostamento seguirà le disposizioni di ciascun Contratto al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario originario di ogni singolo Contratto.

L'impiego del materiale rotabile come disciplinato nel presente Atto non determina variazioni ai corrispettivi di cui ai PEF dei Contratti (SFM/SFR) sub 1 e 2 delle premesse.

Art. 4 (Penali)

Resta inteso che, a seguito dell'impiego del materiale rotabile come disciplinato nel presente Atto, non potranno trovare applicazione le penali previste nei singoli Contratti relative alla tipologia di materiale rotabile impiegato (Allegato 4-SFM e Allegato 7-SFR).

Art. 5 (Rinvio)

Per quanto non specificatamente pattuito dal presente Atto valgono tutte le condizioni previste dai Contratti.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Luogo di sottoscrizione corrispondente alla sede legale della Parte rappresentata

Per Trenitalia S.p.A.

Sabrina De Filippis

Per l'Agenzia per la Mobilità Piemontese

Cesare Paonessa

L'imposta di bollo è assolta mediante i contrassegni telematici

del valore € 16,00 cadauno, apposti su copia cartacea del contratto conservato presso l'Agenzia della mobilità piemontese, i cui numeri identificativi sono riportati a margine.

CODICE IDENTIFICATIVO	IMPORTO	DATA
012010047323477	16,00 €	21/06/2022
012010047323421	16,00 €	21/06/2022